

## IPTV IN CHIARO: TO STREAM OR NOT TO STREAM?

**Facciamo il punto prendendo spunto da un caso pratico: è legale o meno vedere i flussi audiovisivi ufficiali in chiaro al di fuori dei siti web delle rispettive emittenti?**

1. **IL CASO:** Nella primavera 2021 giungeva una lettera di diffida ad un team di sviluppo che realizza senza fini di lucro elenchi dei flussi audiovisivi diffusi gratuitamente sul web dalle emittenti.

La diffida aveva il seguente contenuto:

*<< I proprietari (Rai Spa e RTI Spa - ndr) hanno appreso che il sito web \*omissis\* fornisce un servizio di live streaming che consente l'accesso a contenuti audiovisivi non autorizzati. Nello specifico da questa fonte del sito web: \*omissis\* è possibile scaricare diverse risorse che riproducono in live streaming i canali TV dei proprietari. [...] Tali contenuti sono soggetti ai diritti esclusivi dei Proprietari, pertanto vi intimiamo [...] di terminare immediatamente tale condotta [...] Il servizio offerto continua pertanto ad essere manifestamente illecito nel campo del diritto civile e penale in quanto evidentemente anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2598 del codice civile, e viola i diritti industriali del titolare del marchio regi-strato (ai sensi dell'articolo 20, del successivo decreto legislativo 30/2005 e della Direttiva UE 2019/790) >>.*

La lettera si concludeva con l'intimazione alla rimozione immediata, e comunque non superiore alle 24 ore, dei collegamenti che permettevano la trasmissione illegale dei contenuti, con la minaccia di agire in tutte le giurisdizioni competenti, incluso il "Tribunale penale" (<sup>1</sup>).

La diffida giungeva per posta elettronica ordinaria, mezzo che come risaputo è privo del valore legale riconosciuto dalla legge ad altri strumenti di notificazione quali la p.e.c. ovvero la raccomandata a.r.

La lettera inoltre, risultava sprovvista di data e presentava una sottoscrizione realizzata mediante il copia-incolla di una immagine. Infine, non veniva allegata alcuna documentazione idonea ad attestare l'esistenza del mandato in forza del quale lo scrivente stesse asseritamente agendo.

Tutte queste circostanze fanno dubitare della genuinità della lettera. È ben noto, infatti, che il web è il luogo ideale di truffe ed estorsioni.

Ad ogni modo, questa diffida merita comunque di essere attentamente analizzata se non altro per fare il punto sul tema: **è legale vedere i flussi audiovisivi diffusi gratis sul web dalle emittenti al di fuori dei rispettivi siti web?**

**Ripercorriamo per punti le accuse:**

- a) fornire un servizio di live streaming che consente l'accesso a contenuti audiovisivi non autorizzati;
- b) fornire risorse che riproducono in live streaming i canali TV dei proprietari;
- c) violare i diritti di proprietà industriale e intellettuale dei proprietari (ex art. 20, del D.lgs. 30/2005 e della Direttiva UE 2019/790);
- d) porre in essere una condotta anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2598 del codice civile;

---

<sup>1</sup> Non esiste nel nostro ordinamento giuridico un "Tribunale penale". Tale espressione è frutto dell'immaginazione dell'autore della diffida e non riproduce alcuna espressione tecnico-normativa: viene probabilmente qui adoperata attecnicamente all'unico fine di incutere timore nel destinatario. Esiste, semmai, il Tribunale ordinario, diviso in sezioni penali e civili. In definitiva, deve intendersi, quindi, come se l'autore della diffida avesse inteso minacciare di ricorrere all'Autorità giudiziaria al fine di ottenere soddisfazione anche in sede penale delle doglianze delle proprie assistite (Rai e RTI).

e) realizzare una condotta civilmente e penalmente illecita.

Il progetto cui aveva dato vita quel Team di sviluppo era gratuito ed aveva il mero scopo di raccogliere i link dei flussi audiovisivi già gratuitamente pubblicati dalle rispettive emittenti. Tutto ciò veniva realizzato all'unico fine di consentirne la fruizione dei predetti contenuti mediante l'applicativo di riproduzione di volta in volta preferito dall'utente. Beninteso, quindi, che i predetti contenuti rimanevano collocati sui server delle rispettive emittenti, il progetto si manteneva estraneo alla pubblicazione di flussi audiovisivi disponibili previo pagamento (c.d. PayTV).

A questo punto, al fine di verificare se la condotta realizzata dagli sviluppatori risulti o meno illegale, è necessario analizzare i servizi gratuiti di streaming live ed on-demand offerti da Rai e RTI.

## **2. LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DETTATE DA RAIPLAY.**

Sul sito internet RaiPlay non è presente una sezione dedicata espressamente alle Condizioni di Servizio, tuttavia è possibile accedere alla sezione Frequently Asked Questions (F.a.q.) al link <https://www.rai.it/account/Faq-RaiPlay-3dd2e17c-0435-48db-968c-6a6d13d8e16b.html> in cui sono esposti i termini e le condizioni di servizio di seguito sinteticamente riportati.

*<< **Che cos'è RaiPlay?** – RaiPlay è la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Con RaiPlay puoi guardare, anche senza registrazione, le Dirette dei 14 canali Tv della Rai e i contenuti on demand di tipo "clip" e "extra". Registrandoti su RaiPlay hai accesso gratuitamente a un vasto catalogo On demand di Programmi, Serie tv, Fiction, Film, Documentari, Concerti, Cartoni animati e tanto altro. Attraverso la nostra Guida TV hai poi la possibilità di rivedere un'ampia selezione dei programmi andati in onda in televisione sulle reti Rai negli ultimi 7 giorni.*

***Cosa posso vedere su RaiPlay?** – Su RaiPlay puoi vedere: Dirette Senza Registrazione hai accesso a 14 canali televisivi Rai in diretta simulcast, ovvero in contemporanea con la messa in onda televisiva: Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5, RaiNews24, RaiSport, RaiSport+HD, RaiMovie, RaiPremium, RaiYoyo, RaiGulp, RaiStoria, RaiScuola. Per accedere alle dirette, seleziona dal menu di navigazione Canali Tv > Dirette e scegli il canale da vedere. Attualmente, tutte le dirette TV sono disponibili solo per gli utenti connessi da territorio italiano, ad eccezione del canale RaiNews24, che è disponibile anche all'estero. Catalogo On Demand: Registrandoti puoi accedere ai contenuti dell'archivio di RaiPlay selezionando i titoli di tuo interesse direttamente dai suggerimenti disponibili in homepage oppure utilizzando la lente di ricerca. Guida TV: Registrandoti puoi visionare tramite la sezione Guida TV un'ampia selezione dei titoli andati in onda negli ultimi 7 giorni per i quali la Rai detiene i diritti di sfruttamento web.*

***Perché registrarsi?** - Registrandoti su RaiPlay crei un Account personale per accedere alle Piattaforme digitali della Rai (RaiPlay, RaiPlay Radio, RaiPlay Yoyo) che potrai utilizzare per navigare da tutti i tuoi dispositivi (Computer, Smartphone, Tablet, Smart TV). Grazie alla Registrazione potrai accedere al vasto catalogo di titoli On demand e rivedere, sempre accedendo dal menu di navigazione alla voce Canali Tv > Guida TV/ Replay, un'ampia selezione di programmi andati in onda negli ultimi 7 giorni. Senza Registrazione potrai vedere i 14 canali Rai solo in Diretta e i contenuti on demand di tipo "clip" e "extra". Anche i cartoni animati, serie e programmi per i bambini più piccoli sono disponibili on demand anche senza effettuare la registrazione. Attraverso il tuo Account puoi visualizzare e modificare i tuoi dati Personali e di Navigazione e attivare o disattivare il servizio "Offerta Personalizzata" >>*

Dalla lettura delle informazioni sopra riportate è possibile dedurre che la registrazione al sito è elemento puramente accessorio, posto che senza la registrazione è comunque possibile

accedere a gran parte dei contenuti pubblicati sul sito RaiPlay. La registrazione, tuttavia, comporta la creazione di un account personale mediante il quale è possibile accedere ad un numero più ampio di contenuti e la correlata possibilità di visualizzare e modificare i propri dati personali e di navigazione e attivare o disattivare il servizio "Offerta Personalizzata".

È evidente, quindi, che la registrazione venga posta da Rai S.p.a. come condizione essenziale per fruire di un catalogo più vasto. Al contempo, però, la creazione dell'account consente alla Rai di **profilare l'utente** anche (ma non solo) per finalità di marketing mediante i cookie di terze parti.

**L'utente, quindi, in cambio di un accesso più ampio ai contenuti multimediali "paga" fornendo di default a Rai S.p.a. informazioni utili a profilarlo e, quindi, ad ingenerare un potenziale profitto per la Società di Viale Mazzini.**

Ci riferiamo, evidentemente ai c.d. cookie pubblicitari di terze parti, ossia quelle informazioni di navigazione che il sito Raiplay "raccolge" per consentire alle terze parti l'erogazione di pubblicità personalizzata in funzione del comportamento dell'Utente e di gestire la frequenza di erogazione di una comunicazione pubblicitaria. Tra i sistemi di cookie pubblicitario impiegati sul sito RaiPlay è possibile annoverare:

- **Google AdServer.** È l'adserver AdManager360 di Google Ireland Ltd, che tra le proprie finalità ha quelle di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo, selezionare annunci basici (basic ads), creare un profilo di annunci personalizzati, selezionare annunci personalizzati, valutare le performance degli annunci, applicare ricerche di mercato per generare approfondimenti sul pubblico
- **DMP "Exaudi" di Neodata** per conto di Rai Pubblicità (Rai Pubblicità S.p.A.) Rai Pubblicità utilizza una data management platform (cd. "DMP"), cioè un'infrastruttura tecnologica che consente di utilizzare i dati per la creazione di cluster (gruppi, insiemi) di utenti profilati in base al loro comportamento di navigazione e/o alle loro caratteristiche dichiarate in sede di registrazione sui portali e applicazioni di Rai, o desunte con algoritmi statistici propri della DMP. La DMP attualmente in uso è "Exaudi" della società Neodata Group S.r.l. Gli utenti possono effettuare l'opt-in/opt-out rispetto ai cookie di profilazione della DMP "Exaudi" di Neodata. Le finalità sono quelle di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo, creare un profilo di annunci personalizzati, applicare ricerche di mercato per generare approfondimenti sul pubblico.
- **Cookie di ricerche di mercato: Nielsen Audience Measurement** (The Nielsen Media Italy S.r.l.) per Audiweb S.r.l. ("Audiweb") è un servizio di statistica fornito da The Nielsen Media Italy s.r.l. Tale servizio è utilizzato da Audiweb per la rilevazione, la misurazione e la diffusione dei dati di fruizione dei media online. Dati personali raccolti da Nielsen: Indirizzo IP dell'Utente; User agent; Advertising ID (informazioni raccolte solo con riferimento ad applicazioni mobili); Content ID (inteso come insieme dei codici riferiti al contenuto rilevato, che non include l'url dei contenuti); Cookie di Nielsen SDK. Le finalità sono quelle di applicare ricerche di mercato per generare approfondimenti sul pubblico

Peraltro, l'utente registrato è in grado di **negare o revocare il consenso all'installazione di Cookie delle terze parti SENZA pregiudicare il corretto funzionamento dei siti o la disponibilità dei servizi.**

L'utente registrato può gestire le proprie impostazioni e revocare il consenso al tracciamento da parte di cookie di terze parti visitando il relativo link di opt-out.

### 3. LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DI MEDIASET INFINITY.

Per quanto concerne le condizioni di servizio imposte agli utenti da RTI S.p.a. per la fruizione dei contenuti audiovisivi presenti sul sito Mediaset Infinity è doveroso osservare quanto segue.

Alla data di redazione del presente articolo è disponibile all'indirizzo link <https://www.mediaset.it/idmdocs/tos/v2/doc.pdf> un documento in formato ".pdf" all'interno del quale sono compendiate le condizioni di utilizzo del servizio.

Nel documento è da subito disciplinata la fruizione dei servizi gratuiti accessibili esclusivamente mediante account:

*<< l'account Mediaset consente di accedere, anche in modalità "live streaming", ai programmi, film, eventi e contenuti inclusi nei cataloghi selezionati e resi disponibili da R.T.I. La registrazione e l'accesso al servizio possono essere effettuati anche tra-mite le applicazioni di "Mediaset Play Infinity". L'Account Mediaset consente, comun-que, di aderire, mediante separati accordi, da formalizzarsi nel rispetto delle norme di legge, alle offerte, anche a pagamento, che R.T.I. renderà accessibili sulla piatta-forma di Mediaset Play Infinity >>.*

Le condizioni di utilizzo proseguono specificando che la positiva conclusione della procedura di registrazione comporta necessariamente che l'utente, prima di comunicare i propri dati, abbia preso visione ed accettato le condizioni generali di fruizione dei servizi e l'informativa privacy disponibile alla pagina [www.mediasetplay.mediaset.it/info/privacy](http://www.mediasetplay.mediaset.it/info/privacy) .

**A riprova del fatto che RTI imponga il possesso di un account come condizione per la fruizione dei contenuti viene esplicitamente chiarito che a seguito dell'annullamento della registrazione e della cancellazione del proprio account personale l'utente non potrà più accedere a Mediaset Play Infinity ed ai contenuti riservati agli utenti registrati.**

Di grande importanza è l'articolo 7 delle condizioni generali di utilizzo. In base al suddetto articolo è chiarito che la fruizione del servizio Mediaset Play Infinity e degli ulteriori servizi fruibili tramite l'Account Mediaset sono destinati all'informazione, all'istruzione ed all'intrattenimento personale e/o familiare dell'Utente registrato al quale è vietato di:

- a) utilizzare e/o diffondere i servizi, i cataloghi e/o i singoli contenuti pubblicati da R.T.I. per scopi di lucro od in ambiti professionali;
- b) copiare, diffondere, registrare, trasferire a terzi modificare e/o pubblicare in qualunque modo e/o mediante qualsiasi mezzo, anche parzialmente, i contenuti, i cataloghi, i segni distintivi, i marchi, i loghi, i testi, le immagini, i nomi e tutte le ulteriori informazioni accessibili tramite l'Account Media-set;
- c) fruire dei servizi in spregio alle norme di legge, alle disposizioni contenute nelle condizioni generali di fornitura ed alle regole di buon comportamento.

Per quanto concerne l'utilizzo delle informazioni concesse dagli utenti, l'informativa privacy (disponibile alla pagina [www.mediasetplay.mediaset.it/info/privacy](http://www.mediasetplay.mediaset.it/info/privacy) ) specifica che i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrazione ai servizi Mediaset;
- b) suggerimenti e assistenza tecnica al Servizio;
- c) invio di contenuti multimediali (foto, video, audio, ecc.) inviati attraverso siti, app mobile, social, community, redazioni, email, form, ecc.;

- d) partecipazione ad attività editoriali web e televisive: i. invio di commenti a trasmissioni tv; ii. invio di commenti sui siti, app e social; iii. invio di mail, richiesta informazioni tramite form; iv. partecipazione a sondaggi in forma anonima;
- e) gestione di eventuali reclami e contestazioni;
- f) analisi tecniche di utilizzo dei servizi in modalità anonima attraverso l'utilizzo di strumenti quali Facebook Analytics e Google Fabric/Crashlytics.

Contrariamente a quanto avviene sul sito RaiPlay, Mediaset impone il consenso alla raccolta dei dati dell'utente per finalità commerciali, pena l'impossibilità di attivare e fornire il servizio richiesto. L'utente registrato è dunque **posto nell'impossibilità di esprimere il c.d. opt-out**, ovvero di scegliere selettivamente quali dati e per quali finalità prestare il consenso.

**Ne deriva, pertanto, che concedere il consenso alla profilazione è condizione essenziale e non meramente eventuale per la fruizione dei contenuti presenti sulla piattaforma Mediaset Infinity.**

Tuttavia, ad una prova pratica risulta che per accedere alle dirette dei canali in chiaro non sia necessaria la registrazione: infatti al link [https://www.mediasetplay.mediaset.it/diretta/canale5\\_cC5](https://www.mediasetplay.mediaset.it/diretta/canale5_cC5) è possibile visionare tutti i canali free Mediaset in live tv – simulcast.

Si deve concludere, pertanto, che sebbene il fornitore ponga come condizione essenziale la registrazione e la creazione di un account per l'accesso all'offerta multimediale gratuita, vi sono alcuni contenuti multimediali, come i flussi live tv in chiaro, che sono accessibili anche ai meri visitatori non registrati e sprovvisti di account.

#### **4. QUAL È LO STATO DELL'ARTE?**

Benché non vi sia più alcun dubbio circa l'assoluta illegittimità sia in sede civile che in sede penale delle condotte di distribuzione e diffusione a qualunque titolo di link contenenti flussi riproducenti canali pay-tv (cfr. ex multis Cass., sez. III pen. sent. 10 ottobre 2017, n. 46443), è qui necessario sgombrare il campo e chiarire che ci troviamo innanzi ad una diversa fattispecie.

Infatti, nel caso che ci occupa i canali sono interamente gratuiti ed appartenenti alla categoria dei canali in chiaro. Inoltre, gli autori degli elenchi dei flussi non archiviano sui loro server privati i contenuti dei flussi per poi redistribuirli, come invece avviene con le liste iptv pirata, bensì questi flussi permangono sempre sui server della legittima emittente, che è al contempo gestore e detentore dei diritti d'autore sui contenuti audiovisivi. Ne discende, dunque, che ove le emittenti smettessero di fornire il servizio di trasmissione mediante il web, anche gli elenchi in oggetto diverrebbero inutilizzabili.

**Ciononostante, è necessario capire se anche questa condotta, a prima vista non lesiva di diritti, possa in qualche modo risultare contraria alle norme dell'ordinamento ovvero porsi in contrasto con le condizioni d'uso del servizio di streaming gratuitamente diffuso dalle emittenti sul web.**

Infatti, l'attività di catalogazione e la funzione di riproduzione mediante applicativi di riproduzione è in grado di evitare che l'utente debba recarsi di volta in volta sui siti delle emittenti per fruire dei contenuti in chiaro.

Vengono così bypassate sia le richieste di registrazione per le categorie di contenuti riservate agli iscritti, sia la raccolta dei cookie commerciali e la visualizzazione di quella porzione di pubblicità attivate dal fornitore mediante il sito web (popup, banners e intermezzi durante la riproduzione dei contenuti).

Diventa dunque prioritario capire se questo bypass possa comportare la lesione di qualche diritto ed a quali conseguenze siano esposti i creatori di questi elenchi gratuiti

Da un punto di vista civilistico il bypass della registrazione dell'account e della pubblicità comporterebbe un danno di natura extracontrattuale per lucro cessante, giacché le emittenti a fronte di un ampliamento della platea degli spettatori non vedrebbero incrementare in misura corrispondente i loro profitti derivanti dalla profilazione a fini commerciali delle informazioni sui fruitori dei loro servizi.

Per quanto concerne i servizi offerti dalla piattaforma Mediaset Infinity, poi, si concreterebbe anche la violazione della condizione di utilizzo di cui all'art. 7 lett. b, secondo cui è vietato all'utente copiare, diffondere, registrare, trasferire a terzi modifica-re e/o pubblicare in qualunque modo e/o mediante qualsiasi mezzo, anche parzialmente, i contenuti, i cataloghi, i segni distintivi, i marchi, i loghi, i testi, le immagini, i nomi e tutte le ulteriori informazioni accessibili tramite l'Account Mediaset.

Sotto il profilo penalistico, appare una criticità relativa all'applicazione della norma di cui all'art. 171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, intitolata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e comunemente conosciuta come Legge sul diritto d'autore. Ebbene, l'art. 171 L.d.A. prescrive, tra l'altro, il divieto di diffondere a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma un'opera altrui (lettera a) ovvero di diffondere un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo (lettera b). La pena prevista è di natura meramente pecuniaria e si sostanzia in una multa da euro 51 a euro 2.065.

Ad onor del vero, però, la norma è di risalente formulazione e la ratio mira a colpire l'attività di diffusione integrale di un'opera e non di un link pubblicato dal legittimo detentore che rinvia ad un contenuto concesso liberamente in visione al pubblico. Comunque, la fruibilità gratuita dei contenuti sui siti dei rispettivi emittenti è idonea a far venir meno l'offensività della condotta così come delineata dal combinato disposto degli articoli 2, 13, 25 e 27 della Costituzione; ragion per cui, anche in assenza di specifica giurisprudenza sul punto, è possibile escludere la rilevanza penale della condotta posta in essere.

## **5. CONCLUSIONI**

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte è il caso di verificare se le accuse contenute nella diffida risultino giuridicamente fondate.

Rammentiamo a noi stessi l'elenco di violazioni contestate:

- a) fornire un servizio di live streaming che consente l'accesso a contenuti audiovisivi non autorizzati;
- b) fornire risorse che riproducono in live streaming i canali TV dei Proprietari;
- c) violare i diritti di proprietà industriale e intellettuale dei Proprietari (ex art. 20, del D.lgs. 30/2005 e della Direttiva UE 2019/790);
- d) porre in essere una condotta anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2598 del codice civile;
- e) realizzare una condotta civilmente e penalmente illecita.

L'accusa di cui al punto a) si manifesta infondata perché i progetti non fornivano lo streaming dei contenuti, i quali rimanevano sempre sui server dei legittimi detentori (Rai e Mediaset);

L'accusa sub b) si manifesta infondata giacché i progetti si limitavano a fornire agli utenti gli elenchi di link senza predisporre applicativi capaci di riprodurre i predetti link.

L'accusa di cui al punto c), invece, si appalesa del tutto inconferente. Infatti, l'art. 20 del D.lgs. 30/2005 prescrive testualmente:

*<< I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi >>*

Ebbene anche questa censura si manifesta infondata giacché il progetto non faceva alcun uso economico dei marchi dei canali.

Parimenti infondata e pretestuosa appare l'accusa di violare l'art. 2598 c.c. laddove questo prescrive che:

*<< Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda >>*

Ora appare evidente come un progetto gratuito ed amatoriale dedito alla raccolta di link preesistenti e alla creazione di elenchi non possa ritenersi in alcun modo corrente di Rai e Mediaset

Per quanto concerne l'accusa sub e) pare il caso di riportarsi a quanto contenuto nella parte conclusiva del § 4 ove è stata offerta disamina dei profili di criticità in ambito civile e penale.

Per tutto quanto sinora esposto, si ritiene di concludere con le seguenti avvertenze. La catalogazione di link riferibili a flussi audiovisivi pubblicati da Rai e Mediaset si appalesa sicura sotto il profilo penale stante la carenza del requisito di necessaria offensività della condotta. È evidente, infatti che laddove il link è di per sé già pubblico e liberamente fruibile non può essere recato alcun pregiudizio dall'ulteriore diffusione del medesimo seppur mediante elenchi privati.

Sotto il profilo civilistico, invece, la situazione si appalesa maggiormente incerta stante la mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto. Occorre quindi riconoscere che vi è rischio di illecito civile di tipo extracontrattuale tutte le volte in cui la diffusione del link sia idonea ad aggirare i sistemi di pubblicità predisposti da Rai e RTI per compensare i costi dello streaming gratuito e aperto al pubblico.

Mentre questo rischio, attesa la difficoltà dell'onere probatorio che in sede giurisdizionale incomberebbe sulle emittenti, si ritiene possa essere piuttosto moderato per i link liberamente raggiungibili senza registrazione e creazione di un account, non altrettanto può dirsi per i link riservati agli utenti iscritti.

In quest'ultimo caso, l'eventuale bypass dell'account comporterebbe in capo a RaiPlay e Mediaset Infinity un danno da lucro cessante, costituito dal mancato guadagno pubblicitario che le medesime avrebbero potuto realizzare ove l'utente fosse stato costretto ad effettuare la registrazione e fosse stato conseguentemente profilato.